

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 632-C

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE GUIZZI)

Comunicata alla Presidenza l'11 marzo 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

d'iniziativa dei deputati ALINOVI, RIZZO, BIONDI, MANCINI Giacomo, MATTARELLA, MATTIOLI, RUSSO Franco, VIZZINI, CAFARELLI, FIORINO, MANNINO Antonino e VIOLANTE

(V. Stampato Camera n. 1168)

approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati nella seduta del 12 novembre 1987

(V. Stampato n. 632)

modificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 21 gennaio 1988

(V. Stampato Camera n. 1168-B)

nuovamente modificato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati nella seduta del 23 febbraio 1988

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 febbraio 1988

ONOREVOLI SENATORI - Il presente disegno di legge, nel testo modificato dal Senato, ha suscitato alla Camera vivaci discussioni e preoccupate valutazioni. Sino al punto da indurre qualche deputato a considerare pericolosa (in quanto sarebbe apparsa al di là dei limiti fissati dall'articolo 82 della Costituzione) la scelta di conferire alla Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia i poteri dell'autorità giudiziaria, operata dal Senato.

Evitiamo di cogliere i profili polemici, o le argomentazioni esasperate, o le cadute di stile. Ignoriamo quanto si è affermato fuori delle sedi istituzionali, e teniamoci al dibattito parlamentare. Diciamo però che il Senato, nell'istituire una Commissione d'inchiesta con i poteri e le limitazioni dell'autorità giudiziaria, non ha deviato dalle normali regole e non ha dato una risposta emotiva introducendo una nuova legge d'emergenza, come pur si è sostenuto: si è mosso invece nel pieno rispetto della Costituzione, e ha ripreso le formulazioni contenute nelle leggi che regolavano l'attività di precedenti Commissioni. Quelle stesse formulazioni che la Camera ha riprodotto nella legge che istituisce la Commissione bicamerale per le stragi.

La Camera ha apportato alcune modifiche che non incidono, per vero, sulla connotazione della Commissione: che resta d'inchiesta, con i poteri e le limitazioni dell'autorità giudiziaria, e non torna ad essere d'indagine.

Vi sono nel nuovo testo riferimenti espliciti alla normativa vigente, ch'erano impliciti in quello del Senato, ma vi è anche qualche spostamento, quale il richiamo all'articolo 82 della Costituzione trasferito dall'articolo 3 all'articolo 1.

All'articolo 1, comma 1, lettera *a*), si sopprimono le parole «ed alle sue connessioni» che vengono riportate alla lettera *c*).

Alla lettera *b*) si sopprimono le parole «anche in relazione ai mutamenti del fenomeno mafioso» che si ritrovano alla lettera *c*), ove si legge che tra i compiti della Commissione vi è quello «di accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso».

Alla lettera *b*) del testo approvato dalla Camera si allarga l'iniziativa dello Stato nei confronti della criminalità mafiosa anche alle Regioni e agli Enti locali.

Al comma 2 si sostituisce il comma 1 dell'articolo 3 (che è soppresso) mentre il comma 2 diviene comma 3 con il riferimento all'articolo 416-*bis* del codice penale.

L'articolo 3, ora comma unico, è riformulato nella maniera seguente: «Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale». Si esclude dunque la facoltà di arresto, sopprimendo il riferimento all'articolo 359 del codice di procedura penale.

All'articolo 4, comma 1, vi è un richiamo alle «norme in vigore» per i «segreti di Stato, di ufficio, professionali e bancari». È soppresso il comma 2 del testo del Senato, mentre è recuperata nell'attuale comma 2 l'ultima parte del comma 1 del testo del Senato, quella che attiene alla opponibilità del segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

L'articolo 5, alquanto pleonasticamente, è così integrato: «Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 307 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto».

Rispetto al testo approvato dal Senato non vi sono, come si vede, variazioni sostanziali. L'unica modifica di rilievo concerne la soppressione del riferimento all'articolo 359 del codice di procedura penale. La si accoglie sembrando pertinente il richiamo alla direttiva del nuovo codice di procedura penale, nella quale non si prevede, per il giudice, la facoltà di arrestare testi in udienza.

La Commissione invita pertanto l'Assemblea ad approvare il disegno di legge così come pervenuto, nuovamente, dalla Camera dei deputati.

GUIZZI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Ricostituzione della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

Art. 1.

1. È istituita, per la durata di tre anni, una Commissione parlamentare con il compito di:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso ed alle sue connessioni;

b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, anche in relazione ai mutamenti del fenomeno mafioso, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

c) riferire al Parlamento ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. Uguali compiti sono attribuiti alla Commissione parlamentare con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

Art. 1.

1. È istituita, per la durata di tre anni, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;

b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;

d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Uguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

1. La Commissione è composta di venti senatori e di venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

1. La Commissione procede all'indagine ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 82 della Costituzione.

2. Per le audizioni davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. La Commissione ha facoltà di emettere mandato di arresto nei confronti di testimoni renitenti, falsi o reticenti, osservando le disposizioni dell'articolo 359, primo comma, del codice di procedura penale.

Art. 4.

1. Alla Commissione non può essere opposto il segreto per fatti comunque rilevanti per la lotta alla criminalità organizzata di cui all'articolo 1, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensori e parti processuali nell'ambito del mandato.

2. Non sono opponibili il segreto d'ufficio nè quello bancario.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Soppresso (V. articolo 1, comma 2, del presente testo).

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 4.

1. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

2. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

3. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 5.

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 307 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonchè copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

2. Quando tali atti o documenti siano stati assoggettati a vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla autorità giudiziaria ed alla Commissione istituita con la presente legge.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

1. I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 307 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonchè copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 307 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. *Identico.*

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in fase istruttoria.

Art. 6.

Identico.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

Art. 8.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

Art. 9.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.